

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 37-12814

Approvazione dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/92, con il presidio sanitario ex art. 43, L.833/78 Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Premesso che all'art. 8- *quinquies*, D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. è disciplinata la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dei presidi di cui all'art. 43 della legge n. 833/78 e che con deliberazione della Giunta regionale del 15/9/2008 n. 34-9619, avente ad oggetto la ripartizione delle funzioni spettanti rispettivamente alle Aziende Sanitarie locali ed alla Regione, è stata riservata alla competenza della Regione la sottoscrizione degli accordi con i presidi predetti e sono stati individuati i contenuti essenziali del negozio giuridico;

vista la deliberazione della Giunta regionale in data 1 dicembre 2008 n. 10-10206, con la quale è stato approvato lo schema dell'accordo contrattuale da assumersi per i presidi ex art. 43, L. 833/78, con le integrazioni disposte dalla successiva D.G.R. n. 28-10631 del 26/1/2009;

atteso che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-11696 dell'1 luglio 2009 il presidio sanitario Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, di cui è titolare la Fondazione del Piemonte per l'oncologia, è presidio operante ai sensi dell'art. 43, L. 833/78 e che lo stesso presidio ha espresso la propria disponibilità a sottoscrivere accordo contrattuale con la Regione in attuazione dell'art. 8-*quinquies* succitato;

stante che in seguito agli incontri intercorsi fra le parti è risultato che, in base all'integrazione del presidio considerato nella rete delle strutture del Servizio sanitario regionale e nel rispetto dei limiti economico-finanziari derivanti dalla normativa nazionale e dagli atti di programmazione regionale, l'accordo contrattuale può assumere i contenuti come già previsti dallo schema succitato, con le seguenti essenziali specificazioni:

- i posti letto contrattati, in corrispondenza del piano di attività presentato dall'Istituto per il 2010, sono complessivamente 100, ripartiti per le specialità previste nel medesimo piano di attività come specificato nell'accordo contrattuale stipulando;
- il volume massimo delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali è quello previsto all'allegato B dell'accordo riportante il "mix" delle prestazioni, da intendersi come riferimento non vincolante quanto al numero delle singole prestazioni e con il margine di oscillazione interna di massima del 3 %, fermo restando il tetto di spesa;
- il budget per l'anno 2010 è definito per l'attività di ricovero ordinario e day-hospital nell'entità di euro 31.928.322,00 con applicazione dei valori di tariffa base di cui alla D.G.R. n. 44-2139 del 7/2/2006 e successiva integrazione di cui alla D.G.R. n. 59-11816 del 20/7/2009, incrementata per effetto della D.G.R. n. 36-12813 del 14/12/2009; per l'attività ambulatoriale nell'entità di euro 13.522.046,00 con applicazione dei valori di tariffa base di cui alla D.G.R. n. 73-13176 del 26/7/2004 ed alla D.G.R. n. 5-6391 del 17/7/2007; per il complessivo importo massimo preventivato della remunerazione di euro 45.450.368,00 per l'anno 2010, da corrispondersi per la quantità di prestazioni e con le condizioni tutte come specificate nelle clausole contrattuali;
- la durata è fissata dall' 1/1/2010 al 31/12/2010;
- gli allegati C e D del presente accordo contrattuale sostituiscono quelli previsti dallo schema già deliberato di accordo-tipo, concretizzando più puntuale aderenza dei riferimenti a documenti regionali in materia;

considerato che i costi comportati dal presente accordo sono compresi nel finanziamento da assegnarsi all'ASL TO5, nel cui ambito territoriale è ricompreso il presidio considerato, la quale provvederà alla corresponsione della remunerazione secondo i termini contrattuali;

ritenuto pertanto di approvare la stipulazione del sopradescritto accordo contrattuale con il presidio Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo di Torino, con le condizioni tutte come risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

ritenuto di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Sanità alla sottoscrizione;
la Giunta Regionale a voti unanimi resi dalle forme di legge,

delibera

di approvare la stipulazione dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i con il presidio ex art. 43, L. 833/78 Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo di Torino, con le condizioni tutte come risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Sanità alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui sopra;

di stabilire che i costi per il budget dell'anno 2010 comportati dal predetto accordo contrattuale sono compresi nel finanziamento da assegnarsi all'ASL TO5, che provvederà alla corresponsione della remunerazione secondo i termini contrattuali.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato